



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 31/03/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Nel corso del mese di febbraio 2008 la ricorrente aveva sottoscritto presso un esercizio commerciale una "richiesta di finanziamento" finalizzato all'acquisto di una stampante professionale per € 20.100, rimborsabile in 60 rate di € 415 ciascuna. Detto finanziamento veniva successivamente accettato dalla finanziaria in data 27.2.2008 con l'indicazione di un TAEG del 9.37%.

Ciò posto in data 6.5.2009 la ricorrente presentava formale reclamo alla finanziaria contestando che, in violazione dell'art. 124 del TUB, la copia di detto contratto - rilasciata alla cliente all'atto della sottoscrizione - era priva dell'indicazione del TAEG.

Il legale chiedeva quindi all'intermediario la riformulazione di un nuovo piano di ammortamento con la modifica dell'importo delle rate, calcolate come previsto dal 5° comma del suddetto art. 124 TUB, sostituendo il tasso contrattuale (TAEG 9,37%) con il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla stipula del contratto.”

In data 28.9.2009, tramite il proprio legale, la ricorrente ha reiterato la richiesta suddetta.

Dalla documentazione allegata al ricorso (in particolare dalla querela presentata dalla ricorrente in data 17.2.2010) si rileva che il prestito è stato regolarmente pagato fino al 5.10.2009 - ossia fino al sopraggiungere di una crisi finanziaria che ha portato alla cessata operatività dell'azienda il 19.9.2009 - ed è da tale data la cliente è insolvente.

La finanziaria rigettava la richiesta del legale in quanto il finanziamento in oggetto era stato “sottoscritto nella piena libertà contrattuale” dall'odierna ricorrente e che da una verifica della documentazione contrattuale in suo possesso (pure allegata) la stessa risultava completa degli elementi contestati. Le condizioni economiche erano peraltro ripetute nella successiva lettera di “accettazione del finanziamento” trasmessa al cliente il 27.2.2008.

Il legale della ricorrente ribadiva l'incompletezza della copia del contratto in possesso della sua assistita, sostenendo peraltro che quest'ultima non aveva ricevuto la nota di “accettazione del finanziamento” su cui erano riportate tutte le condizioni economiche del contratto. Chiedeva quindi nuovamente l'applicazione dell'art. 124 TUB, ossia l'applicazione di un tasso più favorevole rispetto al TAEG contrattuale.

In data 5.10.2010 la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con cui chiede che venga dichiarata la nullità parziale del contratto. In particolare si chiede che il



Collegio accerti il diritto per la ricorrente di procedere al rimborso del finanziamento in questione, previa “sostituzione automatica” del tasso contrattuale (TAEG 9,37%) con il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla stipula del contratto.”

Successivamente alla presentazione del ricorso il Liquidatore dell’intermediario, dopo aver argomentato che da una verifica sulla documentazione contrattuale in possesso del medesimo (che allega in copia) si rileva “l’apparente completezza della pratica”, ha dichiarato di:

- accettare la modifica del piano di ammortamento secondo quanto richiesto dalla ricorrente;
- aver oscurato la visibilità della cliente presso i Sistemi di Informazione Creditizia;
- di essere disposta a rimborsare anche le spese della presente procedura (€ 20).

Parte resistente ha quindi chiesto all’ABF di accertare e dichiarare cessata la materia del contendere.

Parte ricorrente, tuttavia, si oppone insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

Il ricorso appare fondato e merita di essere accolto, sia pure con le precisazioni che verranno qui di seguito fornite.

La ricostruzione dei fatti risulta sostanzialmente condivisa per ammissione dello stesso intermediario. Deve dunque ritenersi provata la circostanza, decisiva ai fini del decidere, secondo la quale la copia del contratto consegnata alla cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento non recava l’indicazione del TAEG secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tale omissione e gli effetti che da essa derivano in punto di validità del contratto non possono considerarsi sanati dalla successiva comunicazione con la quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'intermediario ha informato il cliente dell'avvenuta accettazione della sua domanda di finanziamento.

Peraltro, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, nella specie non ricorrono gli estremi per inquadrare il contratto di finanziamento in questione nell'ambito della disciplina sul credito al consumo, atteso che l'acquisto della macchina fotocopiatrice è avvenuto in relazione all'attività professionale svolta dall'acquirente, il quale non può dunque essere considerato come consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 t.u.b. Ne discende che l'operazione non è soggetta alla disciplina contenuta nel comma 5 di tale disposizione.

Ciò non di meno, trattandosi di contratto sottoposto alle regole di trasparenza dettate dall'art. 117 t.u.b., esso avrebbe dovuto comunque indicare il tasso d'interesse pattuito ai sensi del comma 4 di tale previsione normativa. L'inosservanza di questo precetto determina, in ogni caso, l'integrazione automatica del contratto con "il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali ... emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto" [art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b.].

In questo senso ed in questi limiti, dunque, la domanda della ricorrente appare fondata e merita di essere accolta; con la conseguenza che l'intermediario dovrà riformulare i conteggi delle rate del finanziamento concesso alla ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIULIANA SCOGNAMIGLIO